



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO N. 13 DEL 29/09/2016

REG.GEN.	N. 333 DEL 29/09/2016
----------	--------------------------

OGGETTO:

Liquidazione indennità sindacale di Trattamento Fine Mandato Signor Pili Augusto-
Periodo 01.06.2010-31.05.2015 -

L'anno **duemilasedici** del mese di **settembre** del giorno **ventinove** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 dell'14 maggio 2012;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni e la conseguente liquidazione delle spese ordinate;

VISTO il Decreto del Sindaco n.4 del prot.n. 3441 del 13 luglio 2001 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 107 commi 2 e 3 e 109, comma 2 del T.U. 18/08/2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. 267/00 ;

Richiamato l'art. 82 del D.Lgs. 267/2000 che, così come modificato dall'art.5 c.6 e 7 della Legge 30 luglio 2010 n°122 di conversione del D.L. 78/2010, contestualmente recita:

comma 1 *“Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa”;*

comma 8 *“La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:*

a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;

b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;

c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;

d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;

e) (lettera soppressa dall'articolo 5, comma 6, legge n. 122 del 2010)

f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato";

Richiamato altresì l'art.1, comma 54, L. 266/2005 (finanziaria 2006) che stabilisce che *"Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti: a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti; b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane; c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita";*

Dato atto che, ad oggi non risulta ancora adottato il decreto di cui all'art. 82 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e, pertanto risulta ancora vigente il decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 04.4.2000, pubblicato sulla G.U. n. 110 del 13.5.2000 ed entrato in vigore dal 28.5.2000 recante *"Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265";*

Dato atto che con la suddetta normativa è stata prevista un'indennità di funzione per il Sindaco e per i componenti della Giunta Comunale, dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiamo richiesto l'aspettativa;

Rilevato che il Comune di Aritzo è compreso nella tipologia di Comuni con popolazione da 1001 fino a 3000 abitanti;

Atteso che dalla tabella A allegata al presente decreto si evince che l'indennità di funzione mensile dei sindaci per i Comuni da 1.001 a 3.000 abitanti è pari ad €. 1.446,08;

Dato atto che l'art. 10 del medesimo decreto recita *"A fine mandato, l'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno";* che la stessa va commisurata al compenso effettivamente corrisposto (Cfr. Consiglio di Stato-Sezione Prima-parere n. 2982/2005 del 19/10/2005);

Vista la nota acquisita al protocollo generale n. 2750 del 15.06.2016 con la quale il Signor Pili Augusto richiede la liquidazione delle somme dovute a titolo di indennità di fine mandato;

Tenuto conto che, per il periodo 01/01/2014-31/12/2014 e per il periodo 01/01/2015-31/05/2015 (data fine mandato) il signor Augusto Pili ha svolto ininterrottamente l'attività di lavoro dipendente (dichiarazione nota prot. 5794 del 09/12/2015); che per detto periodo è stata corrisposta l'indennità ridotta al 50%;

Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 10 del Decreto Ministero dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119 a fine mandato, l'indennità dei sindaci è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodo inferiori all'anno;

Tenuto conto che ai sensi dell'articolo 1, comma 719, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, l'indennità di fine mandato spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi;

Accertato che il mandato elettivo del Signor Pili Augusto ha avuto durata di 5 anni (dal 01.01.2010 al 31.05.2015)(Rif. delibera Consiglio Comunale n. 5 del 12/06/2010; delibera Consiglio comunale n. 9 del 06/06/2015); che conseguentemente sussistono i presupposti di cui alla citata Legge 296/2006 al fine della liquidazione dell'indennità di fine mandato;

Tenuto conto che per il periodo 01/06/2010-31/05/2015 è stata corrisposta al Signor Pili l'indennità complessiva sindacale di € 44.705,25;

Che sempre da tabella che segue l'indennità di fine mandato maturata per il periodo 01/06/2010-31/05/2015 è pari a € 3.725,44;

Indennità di Fine Mandato (periodo dal 01.06.2010 al 31.05.2015)

Indennità Sindacale effettivamente dovuta			Tfm	
2010	€	5.856,58	€	488,05
2011	€	9.565,74	€	797,15
2012	€	9.110,24	€	759,19
2013	€	9.110,25	€	759,19
2014	€	7.808,78	€	650,73
2015	€	3.253,66	€	271,14
Totale	€	3.725,44	€	3.725,44

Tenuto conto che, come da disposizioni normative previste dai nuovi principi contabili D.lgs 118/2011 e s.m., in sede di riaccertamento straordinario dei residui le somme spettanti per l'indennità di fine mandato sono affluite nell'avanzo di amministrazione nella parte quota accantonata; che prima di procedere alla liquidazione della stessa indennità si è necessario prevedere il relativo stanziamento di spesa nel bilancio 2016 destinando l'avanzo di amministrazione accantonato per tale finalità;

Vista la delibera Consiglio Comunale n. 19 del 16/08/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2016/2018

Visto lo stanziamento di spesa alla Missione 01 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 103 codice piano finanziario U.1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità voce 30/2/2;

Visto lo stanziamento di spesa alla Missione 01 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 102 codice piano finanziario U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) voce 70/2/1;

Tenuto conto che i compensi per l'indennità di fine mandato costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 Tuir); che gli stessi redditi concorrono a formare la base imponibile Irap (art. 52 Tuir)(risoluzione 24/E/2001);

Tenuto conto altresì che l'importo da tassare ai fini Irap, va determinato secondo le regole dettate dal Tuir per la determinazione della base imponibile ai fini Irpef;

Che il t.f.m. ai sensi dell'articolo 17 co. 1 lett. a) va assoggettato ai fini Irpef a Tassazione separata;

Che la base imponibile ai fini Irpef viene determinata secondo i criteri previsti dall'articolo 19, co. 2-bis, del Tuir, dunque, riducendo l'ammontare netto di una somma pari a 309,87 euro per ciascun anno preso a base di commisurazione. Il medesimo ammontare va, pertanto, considerato ai fini della determinazione della base imponibile Irap;

Visto il Dlgs.vo 267/2000 e s.m.;

Visto il Dlgs.vo 118/2011 e s.m.;

DETERMINA

Di liquidare l'indennità di trattamento fine mandato di € 3.725,44 al signor Augusto Pili di € per il periodo 01.06.2010-31.05.2015 con imputazione della spesa allo stanziamento delle risorse, destinate con l'avanzo di amministrazione, disponibili alla Missione 01 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 103 codice piano finanziario U.1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità voce 30/2/2;

Di liquidare € 184,97 per l'IRAP dovuta sull' indennità per trattamento di fine mandato, con imputazione della spesa allo stanziamento Missione 01 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 102 codice piano finanziario U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) voce 70/2/1;

Di applicare, ai fini della determinazione dell'imponibile Irpef e Irap, le disposizioni del Tuir richiamate nel presente provvedimento;

Di applicare, ai fini della determinazione dell'Irpef da versare, l'aliquota Irpef per tassazione separata comunicata con nota prot. 5794 del 09/12/2015 dal Signor Pili Augusto.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Rosanna Lai